

Milano, 15 aprile 2014

Spett.le Autorità per  
l'Energia Elettrica e il  
Gas e il Sistema Idrico  
Piazza Cavour, 5  
20121 – Milano

*Alla c.a. –Dipartimento per l'enforcement e gli affari dei consumatori.*


Prot: 0189/15/04/2014

**Oggetto:** Risposta di Infrastrutture Trasporto Gas Spa al Documento di Consultazione 101/2014/E/com.

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con sede in Milano, Via Santa Maria Valle, 3, in persona del Direttore Generale, Ing. Ezio Nini allega alla presente le proprie osservazioni al Documento di Consultazione 101/2014/E/com ("**DCO 101/2014**").

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., apprezzando l'intento consultivo attuato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (di seguito "**AEEGSI**"), si rende sin d'ora disponibile ad effettuare ogni necessario chiarimento, anche mediante incontri, per approfondire le tematiche oggetto di consultazione.

Cordiali Saluti



**Infrastrutture Trasporto Gas Spa**  
**Direttore Generale**  
**Ing. Ezio Nini**

## Premessa

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (**"ITG"**), risponde al DCO 101/2014 in qualità di operatore di mercato<sup>1</sup> e più precisamente nella veste specifica di *"Gestore del Sistema di Trasporto"*<sup>2</sup> secondo quanto indicato dall'art. 2 punto 4 della Direttiva 2009/73/CE<sup>3</sup>.

Nel settembre del 2013, ITG è stata certificata in qualità di Gestore di Trasporto Indipendente del gas naturale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, della Direttiva 2009/73/CE secondo il modello dell'*"Independent Transmission Operator"* (**"ITO"**). ITG è soggetta all'applicazione degli obblighi derivanti dalla normativa europea attualmente in essere anche con riferimento al Regolamento (CE) N.715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Le osservazioni di seguito proposte saranno espresse solo con riferimento agli aspetti legati all'implementazione degli obblighi fissati dal Regolamento (UE) n 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (**"Reg. Remit"**) che coinvolgono le attività di trasporto del gas naturale.

## Osservazioni ITG al DCO 101/2014

### Informazioni Privilegiate

*Q1 Si condividono i possibili criteri indicati a supporto dell'operatore di mercato per svolgere la valutazione di impatto sui prezzi associata alle informazioni di cui dispone?*

N/A

*Q2 Si condivide l'elenco esposto al paragrafo 2.7 contenente le categorie di informazioni suscettibili di essere considerate privilegiate? Si rilevano criticità associate alla pubblicazione delle suddette informazioni?*

L'elenco di cui al paragrafo 2.7 contiene categorie di informazioni che un operatore del trasporto come ITG è già tenuto a comunicare in forza del contesto regolatorio in cui lo stesso opera.

<sup>1</sup> Art. 2 comma 7 del Regolamento (UE) N. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2011 concernente l'integrità e trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso.

<sup>2</sup> Deliberazione AEEG 26 settembre 404/2013/R/gas.

<sup>3</sup> "Qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare delle richieste ragionevoli di trasporto di gas."

Adempimenti in questo senso sono previsti dalla Delibera 137/2002 (es: pubblicazione schematica della rete di trasporto) ma anche nelle disposizioni in tema di qualità del servizio di trasporto secondo i dettami della Delibera 602/2013/R/Gas (es: interruzioni con o senza preavviso e gli interventi manutentivi). Le Delibere sopra indicate prevedono l'obbligo di pubblicazione delle informazioni all'interno del sito dell'operatore di trasporto, ma comportano anche l'invio delle informazioni secondo determinate cadenze all'AEEGSI.

Stante il sempre crescente numero di regole nazionali ed europee, si chiede in questa fase un maggiore sforzo nel dettagliare con precisione quali siano le informazioni privilegiate da rilasciare sulla base delle disposizioni normative regolamentari europee e nazionali che rilevano anche ai fini del *Reg. Remit*<sup>4</sup>.

Questa elencazione è necessaria per consentire ad un operatore di mercato di comprendere con precisione quali sono le informazioni "privilegiate" che devono essere rese note al mercato per evitare forme di manipolazione dello stesso, senza interpretazione soggettive che potrebbero ingenerare difformità di comportamento tra i diversi operatori.

*Q3 Con riferimento, in particolare, ai punti vii), viii) e ix) del suddetto elenco, quali informazioni si ritiene possano verosimilmente e tipicamente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso? Illustrare le medesime preferibilmente tramite l'esposizione di esempi concreti*

N/A

*Q4. Si condivide l'approccio di ACER di identificare, con riferimento al mercato dell'energia elettrica, una soglia indicativa pari a 100 MW ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate, armonizzata su scala europea e coerente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013?*

N/A

*Q5. Si condivide l'approccio di ACER di prevedere, con riferimento al mercato del gas naturale, soglie differenziate per ciascun Stato membro? Quale soglia si ritiene significativa con riferimento al mercato italiano, avendo anche riguardo alla sua dimensione, struttura grado di liquidità?*

<sup>4</sup> Cfr. lettera VI del punto 2.7

Con riferimento al mercato del gas si condivide l'approccio di ACER nel prevedere soglie differenziate per ciascun Stato Membro tali da rappresentare le peculiarità di ciascun mercato.

Con riferimento al mercato italiano del gas, avendo riguardo alla sua dimensione, struttura e grado di liquidità, la soglia che si ritiene significativa è di 10 milioni di metri cubi al giorno che rappresenta circa la metà della capacità giornaliera dei punti di importazione.

A nostro avviso l'individuazione di una soglia più bassa porterebbe ad obblighi informativi che non hanno effetti rilevanti sui prezzi del mercato all'ingrosso del gas naturale.

#### Obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate

*Q6. Con riferimento alle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui sopra, si condivide la preferenza espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate?*

Si condivide la posizione espressa da ACER nei confronti della pubblicazione tramite piattaforme centralizzate.

*Q7. Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.17 al fine di assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si ritiene che vi siano ulteriori criteri di cui tenere conto?*

Si condividono i criteri riportati al paragrafo 2.19 per assicurare la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Per una corretta divulgazione delle informazioni privilegiate richieste, è necessario procedere alla loro pubblicazione sia nella lingua nazionale dello Stato Membro, in questo caso italiano, sia in lingua inglese.

*Q8. Si condivide l'orientamento di ACER di promuovere l'adozione di un format per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? Si condivide il contenuto informativo dell'UMM? Si ritiene che vi siano ulteriori informazioni di cui tenere conto?*

Si condivide l'orientamento di ACER volto all'utilizzo di un format prestabilito per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Format che, tuttavia, dovrebbe essere completato con l'indicazione della data, dell'ora, del ruolo esercitato dall'operatore sul mercato di riferimento e dell'infrastruttura a cui sono riferite le informazioni rilasciate.

*Q9. Si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate?*

In generale si condividono le indicazioni elaborate da ACER in relazione al concetto di "tempo utile" per la pubblicazione delle informazioni privilegiate.

Tuttavia, con specifico riferimento al mercato del gas, ed in particolare per quanto attiene alla gestione di un metanodotto occorre precisare che le informazioni afferenti, ad esempio, a possibili fuori servizi possono assumere una natura di per sé provvisoria legata alla tipologia di evento che potrebbe o meno provocare il fuori servizio.

A titolo esemplificativo la durata del fuori servizio può essere preventivata solo all'esito del processo di analisi delle cause e studio della soluzione. Tali processi non possono essere svolti in poche ore, dunque, necessariamente le previsioni di durata di fuori servizio per eventi imprevisti sono di per sé soggette a successive approssimazioni.

Pertanto, stante l'obbligo ad oggi incombente sugli operatori di procedere alla pubblicazione di informazioni privilegiate "in tempo utile", si chiede in questa sede di chiarire se, ed in che termini, è possibile procedere alla pubblicazione, anche secondo il format indicato, di una informazione privilegiata avente una indiscutibile natura provvisoria per poi fornire al mercato nelle ore successive, le indicazioni necessarie a superare la natura provvisoria della medesima informazione.

*Q10. Si ritiene che l'applicazione dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa comportare delle criticità, avendo riguardo al normale esercizio dell'attività di negoziazione sui mercati all'ingrosso dell'energia? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.*

N/A

*Q11. Quali implicazioni si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate possa avere sulla struttura organizzativa e la gestione dei flussi informativi all'interno dell'impresa? Come si valuta l'adozione di barriere allo scambio di informazioni all'interno dell'impresa (c.d. Chines walls) al fine di prevenire fughe informative e situazioni di conflitto di interesse?*

Come già precisato in risposta al quesito Q2 molte delle informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione ai sensi del Reg. Remit sono già rese pubbliche da un operatore di mercato come ITG e, pertanto, l'assolvimento dell'obbligo

richiesto non parrebbe allo stato attuale incidere significativamente sulla struttura organizzativa interna.

Si osserva, inoltre, che le criticità emerse in riferimento all'obbligo di pubblicazione nascono dalla difficoltà oggettiva di comprendere a pieno quali siano le informazioni che devono essere rese pubbliche ai fini del *Reg. Remit* letto anche in combinazione con il Regolamento (CE) N.715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

**Eccezioni ed esenzioni dall'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate**

*Q12. Si condividono le indicazioni fornite da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui all'articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del REMIT?*

In generale si condividono le indicazioni elaborate da ACER in merito all'applicazione delle eccezioni ed esenzioni di cui agli articoli 4.2, 4.5 e 4.7 del *Reg Remit*.

Tuttavia nell'ottica di comprendere qual è il perimetro che delinea la nozione di eccezione ed esenzione ai fini del *Reg Remit*, si chiede di chiarire se ed in che termini un operatore di mercato è tenuto a rendere nota una informazione non direttamente originata dalla propria organizzazione e/o dalla propria infrastruttura di cui lo stesso viene in possesso nell'ambito delle proprie attività di coordinamento con gli altri operatori.

L'operatore di mercato è responsabile esclusivamente delle proprie infrastrutture e tenuto a comunicare informazioni privilegiate correlate solo a quest'ultime ciò anche al fine di evitare pericolose sovrapposizioni informative che, ove non pienamente coerenti, potrebbero ingenerare confusione.

Con specifico riferimento all'esenzione disciplinata dall'art 4.5 del *Reg Remit*, si chiede di fornire maggiori dettagli sull'operatività di questa esenzione stante il rinvio effettuato al Regolamento (CE) N.715/2009 che si applica agli operatori dei sistemi di trasporto.

Come si evince dal *Reg. Remit* quando un operatore di sistema di trasporto è "...esonero dal pubblicare determinati dati a norma del Regolamento 715/2009 tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati". Il Regolamento 715/2009 ha tra i suoi dispositivi un generale obbligo di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto (art 18) e prevede una clausola generale di deroga ed esenzione dall'intero Regolamento ai sensi dell'art.30.

*Q13. Con riferimento alle pratiche di negoziazione sui mercati energetici all'ingrosso si rilevano criticità in relazione all'applicazione e interpretazione delle eccezioni ed esenzioni previste nel suddetto regolamento? Se sì, illustrate le medesime, preferibilmente tramite l'esposizione di casi concreti.*

N/A

**Attuazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni privilegiate da parte degli operatori di mercato**

*Q14. Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT? Si ritiene che altre soluzioni possano essere considerate ai fini della pubblicazione delle informazioni privilegiate degli operatori?*

Si condividono le opzioni individuate dall'Autorità ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del Reg. Remit.

*Q15. Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di informazioni privilegiate, volte a identificare, in estrema sintesi, vantaggi e limiti delle diverse soluzioni (profili concorrenziali, efficienza dei mercati, gestione dei flussi informativi)? Quali eventuali ulteriori criticità o benefici si ritiene debbano essere considerati con riferimento a ciascuna opzione?*

Si condividono le considerazioni svolte con riferimento alle diverse opzioni di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, in quanto le stesse convogliano le esigenze proprie di operatori di mercato come ITG.

*Q16. Ritenete che sia utile promuovere soluzioni centralizzate per la pubblicazione delle informazioni privilegiate? In caso affermativo, quale soggetto si ritiene più idoneo per la fornitura del servizio?*

Nelle veste di operatore di mercato sottoposto all'assolvimento degli obblighi derivanti oggi anche dal Regolamento (CE) N.715/2009, si ritiene che la pubblicazione delle informazioni privilegiate ai sensi Reg. Remit secondo soluzioni centralizzate sia la più efficace e corretta.

A tal proposito, tra le opzioni proposte da codesta rispettabile Autorità si ritiene di accogliere con favore la posizione C.

L'esistenza di una stretta relazione tra le informazioni richieste ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e quelle richieste ai fini

del Reg. Remit per la definizione delle "insider information", comporta ad oggi la presenza di un flusso di informazioni tra ITG e Snam Rete Gas (SRG).

Nell'ottica di ottimizzare i flussi informativi con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti gestionali per i relativi adempimenti da parte dell'operatore di mercato, riteniamo opportuno che SGR raccolga le informazioni anche ai fini del Reg. Remit.

*Q17. Ritenete che l'eventuale pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere facoltativa, lasciando agli operatori la possibilità di pubblicare le medesime informazioni sui propri siti web, oppure debba essere resa obbligatoria?*

Riteniamo che la pubblicazione delle informazioni privilegiate tramite piattaforma centralizzata debba essere resa obbligatoria al fine di consentire una efficace trasmissione dei dati e corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni imposto.

Gli operatori di mercato potrebbero in forma aggiuntiva e in via del tutto facoltativa, pubblicare le medesime informazioni sui propri siti, ma quest'ultima pubblicazione non dovrà rilevare ai fini dell'assolvimento o meno dell'obbligo imposto dal Reg. Remit.

*Q18. Quali informazioni, eventualmente rientranti nella categoria di informazioni privilegiate, sono già trasmesse, sulla base di obblighi normativi o di procedure operative e commerciali, su piattaforme pubbliche o riservate? Si descrivano i canali utilizzati*

Si veda il commento al punto Q2

*Q19. Quali sono le caratteristiche/requisiti che una piattaforma centralizzata per la pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe assumere? Si ritiene che vi siano potenziali sinergie con esistenti piattaforme per la trasparenza? Se sì quali?*

Le sinergie oggi esistenti sono quelle rintracciabili tra gli adempimenti richiesti ad operatori come ITG ai fini del Regolamento (CE) N.715/2009 e quelli richiesti ai fini del Reg Remit.

Pertanto la soluzione più auspicabile in termini di efficienza e correttezza nell'assolvimento degli obblighi imposti, consisterebbe nel permettere agli operatori l'invio delle informazioni richieste ad un'unica piattaforma centralizzata, unificando di conseguenza anche le procedure e i flussi informativi corrispondenti.



## Infrastrutture Trasporto Gas

*Q20. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica e del gas, si ritiene che esistano particolari differenze/criticità di cui tener conto ai fini della valutazione circa la modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate?*

*Q21. Si ravvedono ulteriori criticità o aspetti meritevoli di attenzione?*

E' a nostro giudizio utile procedere ad una identificazione puntuale delle infrastrutture critiche (IC) intese quali infrastrutture ubicate in uno Stato Membro dell'Unione europea<sup>5</sup> o quelle ICE quali infrastrutture ubicate su almeno due Stati Membri dell'Unione Europea<sup>6</sup> al fine di comprendere con esattezza il perimetro di applicazione dell'esenzione prevista dall'art 4.7 del Reg. Remit.

<sup>5</sup> Cfr Art. 2 del DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. (11G0101) (GU n.102 del 4-5-2011 )

<sup>6</sup> Cfr. nota precedente